

**REGOLAMENTO (CEE) N. 765/89 DEL CONSIGLIO**

del 20 marzo 1989

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1079/77 relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2234/88 <sup>(5)</sup>, ha introdotto un prelievo di corresponsabilità riscosso, in linea di principio, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie nonché su alcune vendite di prodotti lattieri presso l'azienda produttrice;

considerando che a norma dell'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 <sup>(7)</sup>, il regime del prelievo è stato portato da cinque a otto periodi di dodici mesi consecutivi; che è stato pure deciso di prorogare la riscossione del prelievo di corresponsabilità al tasso del 2% a decorrere dal 1° luglio 1988; che appare quindi opportuno alleviare gli oneri che derivano ai piccoli produttori dal tasso del prelievo di corresponsabilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1079/77 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4. Per i produttori le cui consegne nel corso dei dodici mesi corrispondenti al quarto periodo d'applicazione del regime del prelievo supplementare previsto all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 risultano inferiori o uguali a 60 000 kg, il tasso del prelievo di cui all'articolo 2 del presente regolamento e, all'occorrenza, di cui al paragrafo 3 del presente articolo è ridotto di 0,5 punti durante il sesto periodo d'applicazione del prelievo supplementare.

Beneficia altresì di questa riduzione di 0,5 punti qualsiasi produttore che abbia iniziato o ripreso le consegne dopo l'inizio del quarto periodo di dodici mesi e prima di una data determinata ogni anno dallo Stato membro interessato e le cui consegne constatate — o, se del caso, stimate — durante il primo anno di produzione siano inferiori o uguali a 60 000 kg ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. C 265 del 12. 10. 1988, pag. 6.

(2) GU n. C 12 del 16. 1. 1989.

(3) GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 16.

(4) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(5) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 36.

(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(7) Vedi pagina 134 della presente Gazzetta ufficiale.